

Special Assist

Fiscal
Assist
2017



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

SPECIALE

DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50

“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, ULTERIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI E

MISURE PER LO SVILUPPO”

(G.U. N.95 DEL 24/4/17)

ENTRATA IN VIGORE: 24/4/17

<p>Novità per lo Split payment Apportate modifiche allo Split Payment di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72. Le disposizioni si applicheranno alle operazioni per le quali sarà emessa fattura a partire dal 1/7/17 e fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE.</p>	<p>Art. 1</p>
<p>Le novità - Per effetto delle modifiche alle cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'art. 1, co. 2, della legge 31/12/09, n. 196 (enti e soggetti indicati nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica), per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Il meccanismo si applica, in estrema sintesi, anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti, che si ritiene abbiano elevata affidabilità fiscale, seppure non facenti parte della pubblica amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; b) società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; c) società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'elenco Istat; d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. <p>Abrogata la norma che escludeva l'applicazione della scissione dei pagamenti ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (essenzialmente i liberi professionisti). Precisato anche che le sanzioni per ritardato o omesso versamento dell'imposta a carico dell'acquirente di beni e servizi saranno applicabili a prescindere dalla forma giuridica del soggetto.</p> <p>Le norme attuative - Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le disposizioni di attuazione.</p>	
<p>Novità in materia di detrazione dell'IVA Modificati gli articoli 19, co. 1, e 25, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972; l'intento è allineare il momento di registrazione delle fatture emesse con quello delle fatture ricevute nell'ambito di un unico periodo di imposta per individuare in modo più agevole le anomalie e, nella prospettiva di una maggiore certezza degli adempimenti, sono stati individuati con <i>precisione il dies a quo</i> e <i>il dies ad quem</i> per l'esercizio del diritto alla detrazione.</p>	<p>Art. 2</p>

Special Assist

<p>Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati - sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (ad esempio, per un acquisto di beni effettuato nel 2017, il diritto alla detrazione – sorto nel 2017 – potrà essere esercitato dall'acquirente nella dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, vale a dire entro il 30 aprile 2018).</p> <p>La registrazione delle fatture - deve essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (quindi, ad esempio, un fattura ricevuta nel 2017 dovrà essere registrata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva, ossia entro il 30 aprile 2018).</p> <p>È di tutta evidenza che il diritto alla detrazione e la data ultima di registrazione, per quanto previsto dalla norma, sono incoerenti e inconciliabili.</p>	
<p>Novità in materia di compensazioni</p> <p>Ridotta a € 5.000,00 la soglia prima prevista in € 15.000,00 per l'utilizzo in compensazione, senza visto di conformità o attestazione dell'organo di controllo, dei crediti derivanti dalle dichiarazioni annuali Iva, Redditi, Irap e Sostituto d'imposta. La norma è in vigore dal 24/4/2017.</p>	<p>Art. 3</p>
<p>Dubbi risolti – La risoluzione n. 57/2017 ha chiarito che il nuovo limite non si applica ai crediti risultanti dalla dichiarazione Iva dell'anno 2016, se presentata prima del 24/4/2017.</p> <p>Sanzioni - in caso di utilizzo in compensazione, in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.</p> <p>Compensazioni in F24 solo con Entratel o Fisconline - I titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. La risoluzione n. 57/2017 ha chiarito che il monitoraggio da parte dell'agenzia inizierà a decorrere dall'1/6/17.</p>	
<p>Locazioni brevi e sublocazioni – è possibile optare per la cedolare secca</p> <p>Le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività d'impresa, potranno optare per il regime della cedolare secca, con aliquota del 21%, anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redditi derivanti dai contratti di locazione breve; • Corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi. <p>La nuova disciplina è applicabile sia nel caso che i contratti siano stipulati direttamente tra proprietari e locatari, sia nel caso che intervengano intermediari immobiliari. Questi ultimi sono destinatari di specifici obblighi di trasmissione di dati dei contratti e, qualora incassino i canoni o i corrispettivi, dovranno effettuare, in qualità di sostituti d'imposta, la ritenuta e la certificazione.</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano per i contratti stipulati dall'1/6/17.</p>	<p>Art. 4</p>

Special Assist

<p>Locazioni brevi - sono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.</p> <p>Obblighi degli intermediari immobiliari - Chi esercita l'attività di intermediazione immobiliare dovrà trasmettere i dati relativi ai contratti conclusi per suo tramite.</p> <p>Sanzioni a carico degli intermediari immobiliari - L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro di cui all'art. 11, co. 1, del D.lgs. n. 471/1997, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.</p> <p>L'intermediario immobiliare diventa sostituto d'imposta - Gli intermediari immobiliari, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti dovranno effettuare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedere al relativo versamento (entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso, mediante modello F24) e alla relativa certificazione. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.</p> <p>Disposizioni applicative - Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate stabilirà le disposizioni di attuative del nuovo regime.</p>	
<p>Giochi e lotterie – aumenta la tassazione su somme giocate e vincite Innalzata la tassazione su alcune tipologie di apparecchi per giochi, quali le cd. "new slot" (AWP), le VLT, nonché sul lotto, Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar.</p>	<p>Art. 6</p>
<p>Apparecchi per giochi – Queste le nuove aliquote del PREU (prelievo unico erariale) sugli apparecchi da gioco, di cui all'art. 110, co. 6, del R.D. n. 773/1931, a decorrere dal 24/4/17:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19% dell'ammontare delle somme giocate (in precedenza il PREU era del 17,5%) per gli apparecchi di cui alla lettera a) della citata disposizione, ossia le cd. "New slot" (AWP), che possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal gioco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco; • 6% dell'ammontare delle somme giocate (in precedenza il PREU era del 5,5%) per gli apparecchi di cui alla successiva lettera b). Si tratta degli apparecchi (VLT) - che possono essere installati solo in sale in cui è precluso l'ingresso ai minori di età (Sale VLT, Sale Scommesse, sale Bingo) - facenti parte della rete telematica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per le vincite derivanti dal gioco con detti apparecchi è stata, altresì, aumentata (a decorrere dall'1/10/17) dal 6% al 12% l'addizionale sulla parte di vincita eccedente i 500 euro. <p>Lotto – Aumenta dal 6% all'8% la ritenuta sulle vincite del lotto dall'1/10/17.</p> <p>Altri giochi - Dall'1/10/17 aumenterà dal 6 al 12% il diritto sulla parte della vincita eccedente 500 euro, derivante dai seguenti giochi, anche se a distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea; • Enalotto, Superstar. 	
<p>ACE – cambia la base di calcolo per soggetti Ires e Irpef Modificate le modalità di determinazione della base di calcolo del rendimento</p>	<p>Art. 7</p>

Special Assist

<p>nozionale ai fini Ace. In particolare, il riferimento “fisso” del capitale proprio al 31/12/10 è stato sostituito con una base “mobile” a slittamento annuale costituita dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del 5° esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio ACE. Per i soggetti Irpef è stato altresì previsto il graduale abbandono del criterio “differenziale”, a favore di quello “incrementale annuale” proprio dei soggetti Ires. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2017</p>	
<p>Base di calcolo ACE – è data dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del 5° esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio. Ad esempio: la variazione del capitale proprio nel 2017 deve essere valutata rispetto al capitale proprio esistente al 31/12/12 (non più rispetto al capitale proprio esistente al 31/12/10).</p> <p>Soggetti Irpef – Cambia la base di calcolo ACE anche per i soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone in ordinaria) per i quali è bene ricordare che già la legge di bilancio 2017 aveva introdotto delle novità stabilendo che dal 2016 la base ACE dovesse calcolarsi con un criterio “misto”, ossia il criterio incrementale per il 2016 a cui deve essere aggiunta la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/15 e il patrimonio netto al 31/12/10.</p> <p>Considerata la nuova base di calcolo “mobile”, per le imprese individuali e le società di persone, il quinquennio di riferimento, a partire dal 2017, si sposta gradualmente dalle annualità in cui la base Ace è calcolata secondo il criterio cd. “Differenziale” alle annualità per le quali dovrà essere calcolato con il criterio cd. “Incrementale annuale”, determinando un graduale abbandono del criterio “differenziale”. Dal 2020, infatti, anche per i soggetti Irpef il calcolo della base Ace avverrà in base al solo criterio “incrementale”, come per i soggetti Ires. Ad esempio, per il 2017 la base Ace dovrà essere calcolata come variazione in aumento del capitale proprio al 31/12/17 rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/15 a cui deve aggiungersi la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/15 e il patrimonio netto al 31/12/12, ossia gli anni a completamento del quinquennio calcolati con il metodo differenziale.</p> <p>Acconti - La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/16 deve essere effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.</p>	
<p>Aliquote IVA e accise - sterilizzazione delle clausole di salvaguardia Per effetto della sterilizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● IVA ridotta -nel 2018 scende dal 13% al 11,5%; ● IVA ridotta -nel 2019 scende dal 13% al 12%; ● IVA ridotta - dal 2020 torna pari al 13%; ● IVA ordinaria - nel 2018 resta pari al 25% ● IVA ordinaria - nel 2019 scende dal 25,9% al 25,4%; ● IVA ordinaria - nel 2020 scende dal 25,9% al 24,9%; ● IVA ordinaria - dal 2021 scende dal 25,9% al 25%; ● Accise - sterilizzazione per il solo 2018. 	<p>Art. 9</p>
<p>Reclamo e mediazione nel contenzioso tributario – esteso l’ambito operativo Passa a 50.0000 euro il valore delle controversie tributarie per le quali il ricorso in commissione tributaria produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Le nuove disposizioni si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dall’1/1/18.</p>	<p>Art. 10</p>

Special Assist

<p>Definizione agevolata delle controversie tributarie</p> <p>Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione), col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi.</p> <p>Controversie definibili - controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.</p> <p>Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le risorse proprie tradizionali e l'Iva riscossa all'importazione; • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. <p>Se la controversia concerne esclusivamente agli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi è dovuto solo il 40% degli importi in contestazione.</p> <p>Se la controversia concerne esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.</p>	<p>Art. 11</p>										
<p>La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. L'importo può essere pagato in un'unica soluzione o a rate.</p> <p>Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.</p> <table border="1" data-bbox="151 1198 1484 1388" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Scadenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">30/9/17</td> <td>• pagamento in un'unica soluzione</td> </tr> <tr> <td>30/9/17</td> <td>• scadenza prima rata, pari al 40% del totale delle somme dovute</td> </tr> <tr> <td>30.11.17</td> <td>• scadenza seconda rata, pari ad un ulteriore 40%</td> </tr> <tr> <td>30.6.18</td> <td>• scadenza pagamento della terza ed ultima rata, per il restante 20%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2.000 euro.</p> <p>Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'art. 6, del decreto-legge 22.10.16, n. 193 (rottamazione dei ruoli), nei termini previsti, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella della predetta rottamazione.</p> <p>Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di attuazione.</p>		Scadenze		30/9/17	• pagamento in un'unica soluzione	30/9/17	• scadenza prima rata, pari al 40% del totale delle somme dovute	30.11.17	• scadenza seconda rata, pari ad un ulteriore 40%	30.6.18	• scadenza pagamento della terza ed ultima rata, per il restante 20%
Scadenze											
30/9/17	• pagamento in un'unica soluzione										
30/9/17	• scadenza prima rata, pari al 40% del totale delle somme dovute										
30.11.17	• scadenza seconda rata, pari ad un ulteriore 40%										
30.6.18	• scadenza pagamento della terza ed ultima rata, per il restante 20%										
<p>Attività dell'Agenzia delle entrate-riscossione</p> <p>La norma intende allineare il contenuto dell'art. 1, co. 3, del decreto legge n. 193/2016, relativo all'oggetto sociale del nuovo ente pubblico economico Agenzia delle entrate-riscossione, e quello dell'art. 2, co. 2, del medesimo decreto legge, relativo alle attività che gli enti locali possono affidargli. Con le disposizioni proposte il nuovo ente pubblico economico potrà effettuare la sola attività di riscossione, spontanea e coattiva, ma per conto di tutte le amministrazioni locali del predetto "consolidato ISTAT", e delle società da esse partecipate.</p>	<p>Art. 35</p>										
<p>Comuni colpiti dal sisma - Nuova proroga della sospensione per versamenti e adempimenti tributari</p>	<p>Art. 43</p>										

Special Assist

<p>Prorogati i termini per adempimenti e versamenti tributari a favore dei soggetti localizzati nei comuni colpiti dagli eventi sismici, nonché il termine entro il quale dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati ovvero la relativa rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di detti importi.</p> <p>Le disposizioni riguardano i comuni interessati dal sisma che fruiscono della sospensione individuati dagli allegati 1, 2 e 2 bis al D.L. n. 189/2016</p>	
<p>C.d. busta pesante fino al 31/12/17 – I sostituti d'imposta non devono operare le ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, a richiesta degli interessati per tutto l'anno 2017.</p> <p>Versamenti di tributi sospesi entro il 31/12/17 - Il differimento del termine non si applica ai titolari di reddito di impresa, nonché gli esercenti attività agricole, aventi la sede legale/operativa nel territorio dei comuni interessati dal sisma che ai sensi dell'art. 11, co. 3 del D.L. n. 8/2017 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato per il versamento dei tributi dovuti per il periodo dal 1/1/17 al 31/12/17, che deve avvenire in un'unica soluzione entro il 16/12/17.</p> <p>Adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni – effettuazione entro il mese di febbraio 2018.</p> <p>Termine della sospensione della notifica degli atti di riscossione ed esecutivi – la sospensione termina con la scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari (31/12/17, ovvero 16/12/17 per i soggetti di cui all'art. 11, co. 3 del DL n. 8 del 2017). Riguarda la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione di somme degli atti esecutivi dell'agenzia delle entrate, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, compresi quelli degli enti locali.</p> <p>Ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, ovvero per la rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili – Il nuovo termine è il 16/2/18. Il differimento del termine non riguarda i titolari di reddito di impresa, nonché gli esercenti attività agricole, aventi la sede legale/operativa nel territorio dei comuni interessati dal sisma che ai sensi dell'art. 11, co. 3 del D.L. n. 8/2017 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato per il versamento dei tributi dovuti per il periodo dal 1/1/17 al 31/12/17, che deve avvenire in un'unica soluzione entro il 16/12/17.</p>	
<p>Comuni colpiti dal sisma – il credito d'imposta per investimenti è prorogato al 2019</p> <p>Prorogato fino al 31/12/19, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio) di cui all'art. 1, co. 98 e ss., della legge n. 208/2015.</p> <p>È bene ricordare che l'art. 18-quater, co. 1, del D.L. n. 8/2017 aveva ampliato l'ambito territoriale di applicazione del credito d'imposta ai Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. n. 189/2016, a cui l'agevolazione è attribuita nella seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 25% grandi imprese; ● 35% medie imprese; ● 45% piccole imprese. 	<p>Art. 44</p>
<p>Comuni colpiti dal sisma – ZFU – esenzioni per le imprese fino al 2018</p> <p>Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici, individuati agli allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016 è stata istituita la zona franca urbana.</p>	<p>Art. 46</p>

Special Assist

<p>Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto alla media dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato il sisma possono beneficiare di una serie di esenzioni per il 2017 e il 2018.</p>	
<p>In particolare, le imprese saranno esenti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ires/Irpef derivante dall'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, di 100.000 euro di reddito; • Irap del valore della produzione netta derivante dall'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta; • Imu per gli immobili situati nella ZFU posseduti e utilizzati dagli stessi soggetti per l'esercizio dell'attività economica. <p>Le imprese sono altresì esonerate dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Detto esonero spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZFU.</p> <p>Oltre che alle imprese già localizzate nella ZFU le esenzioni spettano anche alle imprese che, entro il 31/12/17, avviano la propria attività all'interno della zona franca.</p> <p>La ZFU comprende anche i Comuni di cui all'allegato 2-bis del D.L. n. 189/2016. Le imprese comprese in quest'ultimo elenco potranno fruire delle esenzioni se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hanno la sede principale/l'unità locale in detti comuni; • Hanno subito dall'1/1/17 al 31/3/17 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo del 2016. <p>Le agevolazioni sono concesse nei limiti degli aiuti "de minimis".</p>	
<p>DURC - definizione agevolata dei debiti contributivi</p> <p>Il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'art. 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al co. 2 del citato art. 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.</p> <p>L'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei DURC annullati ai sensi della presente disposizione.</p>	<p>Art. 54</p>
<p>Premi di produttività</p> <p>Prevista per i lavoratori in regime paritetico una decontribuzione di 20 punti percentuali per il datore di lavoro e totale per il lavoratore, su un importo imponibile non superiore a 800 euro.</p>	<p>Art. 55</p>
<p>Patent box – marchi d'impresa – i redditi non saranno più agevolabili</p> <p>Esclusi i marchi d'impresa dal gruppo dai beni agevolabili con la cd. Patent box. Si ricorda che l'agevolazione consiste nella tassazione agevolata dei redditi derivanti</p>	<p>Art. 56</p>

Special Assist

<p>da alcuni individuati beni immateriali (cd. IP). Saranno, invece, agevolabili anche i redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 3° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/14 (in linea generale dal 2017).</p> <p>Conserva i benefici della patent box secondo la disciplina originaria (dunque anche per i marchi) - per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30/6/21 - chi ha esercitato l'opzione per i primi 2 periodi d'imposta di applicazione dell'agevolazione (2015 e 2016).</p>	
<p>PMI in forma di S.r.l. – deroghe alla disciplina civilistica come per le start up innovative</p> <p>Si applicano a tutte le PMI costituite sotto forma di S.r.l. le disposizioni derogatorie alla disciplina civilistica già previste dall'art. 26 del D.L. n. 179/2012 per le startup innovative costituite sotto forma di S.r.l., concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione, nell'atto costitutivo della società, di categorie di quote fornite di diritti diversi. L'atto costitutivo può creare, altresì, categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; • la possibilità di effettuare un'offerta pubblica delle quote sociali anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi speciali; • la deroga al divieto di compiere, da parte della società, operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali (es., stock option sulle quote sociali). 	<p><i>Art. 57, co. 1</i></p>
<p>Enti previdenziali e fondi pensione – modifiche al regime di esenzione dei redditi derivanti da "Investimenti qualificati"</p> <p>Modificata la disciplina di cui all'art. 1, co. 88 e ss., della legge n. 232/2016 che prevede la detassazione dei redditi derivanti da investimenti qualificati da parte di enti previdenziali e fondi pensione nel capitale delle imprese.</p>	<p><i>Art. 57, co. 2, lett. da a) a c)</i></p>
<p>Regime fiscale applicabile in caso di cessione degli investimenti prima di 5 anni – in tal caso è ora previsto che i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni;</p> <p>Obblighi informativi e documentali per gli investitori - Il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione da cui risulti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sussistenza delle condizioni previste; • l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni; • la dichiarazione che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni 	

Special Assist

<p>qualificate.</p> <p>Deve essere tenuta separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati.</p> <p>Regime di plusvalenze e le minusvalenze - Per le forme di previdenza complementare, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati concorrono a formare la base imponibile dell'imposta prevista dall'art. 17 del D.lgs. n. 252/2005</p>	
<p>Piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – modifiche alla disciplina</p> <p>In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima di 5 anni il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari contenuti nei piani di risparmio a lungo termine entro 90 giorni (piuttosto che 30) giorni dal rimborso. È bene ricordare che l'art. 1, co. 100 – 114, della legge n. 232/2016 ha previsto un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine. I PIR - gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione - per beneficiare dell'esenzione devono essere detenuti per almeno 5 anni.</p>	<p><i>Art. 57, co. 2, lett. da d) a f)</i></p>
<p>IRI – trattamento fiscale delle riserve di utili in caso di fuoriuscita dal regime</p> <p>Disciplinato il trattamento fiscale delle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime, anche a seguito della cessazione dell'attività.</p> <p>Le somme prelevate a carico delle riserve di utili assoggettate a tassazione separata, con aliquota del 24%, concorrono a formare il reddito complessivo soggetto a Irpef dell'imprenditore (o dei soci). Dette riserve saranno tassate per trasparenza al momento della loro distribuzione e, per evitare doppie imposizioni, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 24%; il credito spetta ai soci presenti al 31/12 dell'anno in cui interviene la distribuzione di tali riserve.</p>	<p><i>Art. 58</i></p>
<p>Transfer pricing – nuovo criterio di determinazione del valore delle operazioni – ulteriori ipotesi di riconoscimento delle variazioni in diminuzione</p> <p>Per la determinazione dei redditi derivanti da operazioni tra imprese associate estere, il criterio del "valore normale", è stato sostituito con il riferimento al principio della libera concorrenza e l'indicazione del valore delle transazioni tra soggetti indipendenti.</p> <p>Tale criterio si applica anche nel caso di variazioni in diminuzione conseguenti alla determinazione del valore delle operazioni da parte dell'amministrazione estera. Tuttavia, la possibilità di riconoscimento di variazioni in diminuzione del reddito conseguenti all'intervento nella determinazione del valore delle operazioni da parte delle amministrazioni estere - finora ammessa solo in caso di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito di speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi – è possibile solo nei seguenti casi tassativi, previsti dal nuovo art. 31 quater del D.P.R. n. 600/1973:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990; 	<p><i>Art. 59</i></p>

Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> • a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti; • a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. 	
<p>Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori</p> <p>Sono redditi di capitale i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta (mediante azioni, quote o altri strumenti finanziari) ai risultati economici di società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti, amministratori e consulenti, anche laddove gli stessi siano relativi a classi di quote aventi diritti patrimoniali rafforzati, in presenza dei seguenti requisiti:</p> <p>a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;</p> <p>b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;</p> <p>c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.</p>	<p>Art. 60</p>
<p>Ai fini della determinazione dell'esborso effettivo di alla lettera a), si tiene conto anche dell'ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari e, nel caso di soggetti non residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia. Ai fini della determinazione dell'importo di cui alla lettera a), si considera anche l'ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati.</p> <p>Le disposizioni si applicano ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, società o enti residenti o istituiti nel territorio dello Stato ed a quelli residenti ed istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.</p>	